



LETTERA DI COMPAGNIA ALLA REGIONE

Publicata sul sit web ufficiale della "Compagnia" il 25/12/2011

Egregi Signori,
con riferimento alla bozza di regolamento di cui all'oggetto, ci preme osservare quanto segue.

Il regolamento approvato dalla Giunta regionale in data 21.11.2011 suscita sorpresa e non poche perplessità, soprattutto in merito ai requisiti organizzativi di cui all'allegato A.

Al di là di ogni valutazione sulla tecnica legislativa adottata, che vede l'introduzione di requisiti non previsti dalle norme di legge solo in sede di allegato (cosa che potrebbe anche fare pensare ad una volontà di rendere poco trasparenti i requisiti di accesso al sistema), **si evidenzia la illegittimità di quanto sancito quale requisito organizzativo.**

Infatti, per quanto attiene i requisiti organizzativi, il regolamento opera senz'altro con eccesso di delega, non essendo prevista, in sede di normativa primaria, alcuna indicazione in tal senso, ma, al contrario, sussistendo chiare indicazioni di avviso del tutto opposto.

In particolare, il requisito dell'appartenenza ad una rete associativa che vanti almeno 3 postazioni operative nel territorio delle AUSL di riferimento e diffusa in almento sette aziende USL della Toscana appare illogico oltre che illegittimo, perfino sotto il profilo costituzionale.

Infatti, tale requisito non è idoneo a garantire la continuità del servizio, essendo, in astratto, talmente limitante da escludere organizzazioni che, in astratto, potrebbero essere in grado di gestire da sole il servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza senza doversi per forza associare a chicchessia.

Di contro, tale normativa si pone in contrasto con il principio di libera associazione e, in tale ambito, ricorda ordinamenti di ben altra natura che anche in Italia hanno palesato i propri errori all'inizio del secolo scorso, quando l'appartenenza a determinate associazioni poteva aprire o chiudere l'accesso ad opportunità o servizi.

La nostra Costituzione, sorta sulle ceneri di tali ordinamenti, si perita di tutelare il cittadino (e le formazioni sociali in cui esso si riconosce ed attraverso cui esplica la propria personalità) da tali pericoli, in primo luogo all'art. 3 che riconosce il diritto di uguaglianza e, successivamente, all'art. 97 che impone alla Pubblica Amministrazione un principio di buon andamento e di imparzialità. Infatti, tale norma imporrebbe alle associazioni di volontariato (alcune delle quali operano da secoli nel campo del trasporto sanitario) di associarsi necessariamente in strutture a carattere regionale; pena l'esclusione dal sistema.

Non si immagina niente di più contrario al principio di sussidiarietà che da sempre ha animato e fatto prosperare il "sistema Toscano", considerato una eccellenza anche dalla stessa Regione.

Peraltro, tale norma stride anche con gli articoli 16, 32 e 41 della Costituzione e con la normativa comunitaria in materia di prestazioni e servizi, oltre che, come già detto, con la legge regionale di riferimento che si ispira alla tutela e promozione del principio solidaristico ed alla valorizzazione di ciascuna organizzazione di volontariato intesa quale fulcro delle tradizioni, della storia e dell'esperienza di un popolo e del legame di ciascuna popolazione con il proprio territorio.

Non sussiste alcuna normativa statale o di altra regione italiana che imponga tale requisito; anche la LR 28/1993 identifica tali circostanze solo ai fini di un più rapido esito del procedimento di iscrizione all'albo regionale del volontariato, ben guardandosi dal sancirlo quale requisito.

Quanto sopra detto si somma alle già note perplessità in merito alla complessiva tenuta di una normativa che, al solo scopo di superare le problematiche legate alle norme comunitarie, qualifica come pubblico ciò che pubblico non è, impone un sistema budgettario non concordato con gli operatori del settore, finendo per svilire il ruolo del

volontariato Toscano a manovalanza a basso costo.

Si invita, pertanto, gli uffici competenti a rivedere la propria posizione in ordine al regolamento in questione, preannunciando che, in caso contrario, questa **Compagnia delle Misericordie impugnerà in ogni sede competente la normativa regionale, a tutela delle garanzie costituzionali di libertà dei propri iscritti e di tutti i soggetti operanti nel sistema del trasporto sanitario di emergenza / urgenza.**

Cordialità.